

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita in Roma, Via Giovanni Vestri 7/sc. B, un'associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica I.A.L. - Ingegneri e Architetti del Lazio”**.

Art. 2 – Scopo e finalità

1. L'Associazione sportiva non ha scopo di lucro, è apolitica ed estranea ad ogni questione religiosa e razziale ed è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza tra tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dall'obbligo di bilancio.
2. Utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.
3. L'Associazione sportiva ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica della disciplina del calcio, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei SOCI, mediante la gestione di ogni forma di attività amatoriale idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, organizzare manifestazioni e tornei, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del calcio.
5. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.G.C. o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. cui l'Associazione stessa delibererà di aderire, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo ed unicamente con delibera dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI e così come disposto all'Art.19.

Art. 4 – Domanda di adesione

1. Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi purché laureati in Ingegneria e/o Architettura presso una Facoltà di Ingegneria/Architettura di una Università o Politecnico italiani, ovvero presso una Facoltà di Ingegneria/Architettura di una Università straniera la cui laurea sia ufficialmente riconosciuta dal nostro paese.
2. Il numero dei SOCI è illimitato ma è tassativamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
3. La qualifica di SOCIO non può essere trasmessa ad altra persona; qualsiasi patto in tal senso è considerato nullo nei confronti dell'Associazione.
4. Per essere ammessi è necessario presentare, ogni anno, domanda al PRESIDENTE, compilando apposito "Modulo di adesione" e con l'obbligo di fornire la documentazione richiesta e rendere noti i seguenti dati:
 - a) *Cognome, Nome, luogo e data di nascita*
 - b) *titolo di studio*

- c) *codice fiscale*
 - d) *residenza*
 - e) *indirizzo di posta elettronica (e-mail)*
5. Il PRESIDENTE ha, eventualmente, 20 giorni di tempo per respingere la domanda di ammissione di un aspirante SOCIO. Superato tale termine la domanda è da considerarsi accolta ed al richiedente è assegnata la qualifica di SOCIO e consegnata la tessera dell'Associazione.
 6. Qualora la domanda di ammissione venga respinta, con motivazione scritta, l'interessato ha 10 giorni di tempo per presentare ricorso scritto al PRESIDENTE e sul quale si pronuncerà, in via definitiva, l'ASSEMBLEA dei SOCI nella sua prima convocazione.
 7. La tessera adottata dall'Associazione è quella dell'Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione stessa ha deliberato di aderire: il documento ha validità annuale, con decorrenza dalle ore 24:00 dalla data di emissione e scadenza il 365-esimo giorno successivo.

Art. 5 – Soci

1. I SOCI si distinguono in:
 - a) **SOCI FONDATORI**: sono le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto.
 - b) **SOCI ORDINARI**: coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione e la cui domanda sia stata regolarmente accettata.
 - c) **SOCI BENEMERITI**: le persone nominate dal PRESIDENTE, anche in deroga ai requisiti di cui all'Art. 4 comma 1, distintesi nel campo dello sport, della cultura, della professione o delle attività pubbliche.
2. Tutti i SOCI godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione a tutte le attività organizzate dall'Associazione, alle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo.
3. A tutti i SOCI è garantita una copertura assicurativa per gli infortuni che dovessero subire partecipando all'attività sportiva e per i danni che dovessero arrecare a terzi.
4. A ciascun SOCIO è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'Art.12 comma 2.
5. Ogni SOCIO, per consapevole accettazione, assume quindi l'obbligo di:
 - a) osservare lo statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport;
 - c) contribuire alle necessità economiche sociali, ordinarie e straordinarie;
 - d) non adire ad altre autorità che non siano quelle degli organi competenti, per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletate nell'ambito dell'Associazione;
 - e) comunicare al PRESIDENTE l'eventuale variazione dei dati di cui all'Art. 4 comma 4, lettere d) ed e).
6. Tutti i SOCI hanno l'obbligo di versare la quota associativa, in unica soluzione ed entro il mese di giugno di ogni anno: da tale obbligo sono esentati i solo SOCI FONDATORI.
7. La quota di iscrizione annuale ed eventuali contributi volontari versati da ogni SOCIO non sono in alcun caso rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.
8. Il SOCIO può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al PRESIDENTE ed il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Qualora il SOCIO non comunichi la sua volontà di recedere dall'Associazione il suo impegno non si riterrà tacitamente rinnovato per l'anno successivo.

Art. 6 – Decadenza dei Soci

1. I SOCI cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - a) radiazione;
 - b) sospensione per morosità;
 - c) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art.19 del presente Statuto.
2. I SOCI possono essere radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:
 - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando, in qualunque modo, arrechino danno morale e/o materiale all'Associazione ovvero assumano un comportamento lesivo per l'immagine della stessa;
 - c) quando non mantengano una condotta sportiva conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo.
3. Il provvedimento di radiazione deve essere deliberato dal CONSIGLIO DIRETTIVO a maggioranza assoluta e successivamente ratificato dall'ASSEMBLEA dei SOCI nella sua prima convocazione: tale provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dall'ASSEMBLEA dei SOCI la cui delibera in materia è inappellabile.
4. L'Associato in attesa di delibera per provvedimento di radiazione, ha facoltà di presentare ricorso scritto al Presidente: qualora l'ASSEMBLEA dei SOCI confermi detto provvedimento disciplinare, questi non sarà più ammesso.
5. Il provvedimento di sospensione per morosità è posto in essere qualora il SOCIO ritardi il versamento della quota associativa per oltre 30 giorni dalla scadenza prevista all'Art. 5 comma 6.
6. Il SOCIO sospeso per morosità è riammesso senza ricorso alcuno, previo pagamento della somma dovuta.
7. Il SOCIO in attesa di delibera per provvedimento di radiazione o sospeso per morosità perde i diritti di cui all'Art. 5 comma 2.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono l'ASSEMBLEA dei SOCI ed il CONSIGLIO DIRETTIVO, quest'ultimo composto dalla PRESIDENZA (Presidente, Vice Presidente, e Segretario) e dai CONSIGLIERI.

L'ASSEMBLEA dei SOCI è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Art. 8 – Attività dell'Assemblea dei Soci

1. L'ASSEMBLEA dei SOCI è convocata in seduta ORDINARIA ovvero STRAORDINARIA. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i SOCI, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'ASSEMBLEA dei SOCI è indetta dal CONSIGLIO DIRETTIVO e convocata dal PRESIDENTE in luogo idoneo e tale da garantire la massima partecipazione degli associati.
3. La comunicazione di convocazione dell'ASSEMBLEA dei SOCI può essere effettuata sia tramite Internet - posta elettronica e/o pubblicazione su web - sia tramite fax o posta ordinaria ed indicherà luogo, data, orario ed argomenti all'ordine del giorno, in prima e seconda convocazione.
4. Nel caso di seduta ORDINARIA l'avviso di convocazione è trasmesso minimo 10 giorni prima la data prevista per l'ASSEMBLEA dei SOCI; nel caso di seduta STRAORDINARIA l'avviso di convocazione è trasmesso almeno 20 giorni prima.

5. L'ASSEMBLEA dei SOCI è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza dall'Assemblea coadiuvato da un Segretario da lui stesso nominato.
6. Potranno prendere parte alle assemblee i soli SOCI in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a procedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
7. Ciascun SOCIO ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, a mezzo delega scritta, non più di tre associati.
8. Al termine dell'ASSEMBLEA dei SOCI è redatto regolare verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
9. Copia del Verbale di ASSEMBLEA dei SOCI è messo a disposizione di tutti gli associati nelle modalità ritenute più idonee a garantire la massima diffusione.

Art. 9 – Validità assembleare

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei SOCI aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 4/5 dei SOCI aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, sia l'ASSEMBLEA ORDINARIA che l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI è regolarmente costituita qualunque sia il numero di SOCI intervenuti aventi diritto di voto e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 10 – Assemblea Ordinaria

1. Almeno una volta l'anno ed entro il 30 aprile, si riunisce l'ASSEMBLEA dei SOCI in seduta ORDINARIA al fine di:
 - a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - b) approvare il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
 - c) approvare l'importo della quota di iscrizione e l'impiego del Fondo di riserva;
 - d) approvare gli stanziamenti per le iniziative previste all'Art.18 comma 2;
 - e) deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività dell'Associazione;
 - f) risolvere eventuali controversie tra SOCI o tra questi ed il CONSIGLIO DIRETTIVO;
 - g) eleggere il CONSIGLIO DIRETTIVO al termine del mandato.
2. In generale spetta all'ASSEMBLEA dei SOCI in seduta ORDINARIA deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed i ai rapporti dell'associazione che non rientrano nelle competenze dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del successivo Art. 11.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria

1. L'ASSEMBLEA dei SOCI è convocata in seduta STRAORDINARIA nei seguenti casi particolari:
 - a) quando ne facciano motivata richiesta al PRESIDENTE, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno, la metà più uno dei SOCI aventi diritto al voto o la maggioranza dei componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO;
 - b) approvazione e/o modifiche allo Statuto sociale;
 - c) scioglimento dell'Associazione (vedi art. 19);
 - d) revoca del CONSIGLIO DIRETTIVO o del PRESIDENTE.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è diretta dal CONSIGLIO DIRETTIVO, costituito da un numero minimo di cinque componenti eletti fra i SOCI: il CONSIGLIO DIRETTIVO, nel proprio ambito, nomina la PRESIDENZA.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli SOCI che:
 - a) vantano una anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a due anni consecutivi;
 - b) sono in regola con il pagamento delle quote associative e non sono in attesa di provvedimenti disciplinari;
 - c) non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla F.I.G.C. o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. nell'ambito della medesima disciplina;
 - d) non hanno riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
 - e) non sono stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad anni uno da parte della F.I.G.C. o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. al quale l'Associazione stessa aderisce;
3. Le attività svolte dai componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO, finalizzate allo svolgimento del loro incarico, sono garantite a titolo completamente gratuito.
4. Il CONSIGLIO DIRETTIVO:
 - a) resta in carica quattro anni, salvo dimissioni volontarie o richiesta di revoca dell'ASSEMBLEA dei SOCI, ed il suo mandato può essere rinnovato dall'Assemblea stessa ancor prima della scadenza;
 - b) è convocato dal PRESIDENTE ogni qual volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la maggioranza di suoi componenti; in assenza del PRESIDENTE la riunione è presieduta da uno dei componenti la PRESIDENZA o, in subordine, da uno dei CONSIGLIERI.
 - c) delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ciascuno dei quali può rappresentare, a mezzo delega scritta, un solo SOCIO: in caso di parità prevale il voto del PRESIDENTE.
5. Ad ogni riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO è redatto regolare verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, nelle modalità ritenute più idonee dal CONSIGLIO DIRETTIVO a garantire la massima diffusione.
6. È riconosciuto al CONSIGLIO DIRETTIVO il potere di ampliare il numero dei suoi componenti, fino ad un massimo di dieci.

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha il compito di:

- a) deliberare in merito all'eventuale provvedimento di radiazione dei SOCI;
- b) redigere i programmi di attività sociale;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dei SOCI;
- d) redigere il bilancio preventivo/consuntivo annuale da presentare all'approvazione dell'ASSEMBLEA dei SOCI;
- e) amministrare il patrimonio sociale;
- f) stabilire l'importo della quota associativa annuale e prevedere l'impiego del Fondo di riserva, da presentare all'approvazione dell'ASSEMBLEA dei SOCI;
- g) intervenire nei confronti di SOCI morosi o inadempienti alle norme dello Statuto o protagonisti di comportamenti lesivi per l'immagine dell'Associazione;
- h) aggiornare lo Statuto sociale qualora necessario, da presentare all'approvazione dell'ASSEMBLEA dei SOCI;
- i) favorire ed incentivare la partecipazione dei SOCI all'attività dell'associazione.

Art. 14 – Il Presidente

1. Il PRESIDENTE dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali ed in conformità alle delibere del CONSIGLIO DIRETTIVO e dell'ASSEMBLEA dei SOCI.

2. Il PRESIDENTE rappresenta l'Associazione sportiva nei rapporti con i terzi, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed è l'unico ad avere potere di firma: in caso di estrema urgenza può provvedere su materia del CONSIGLIO DIRETTIVO, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica nella prima ASSEMBLEA dei SOCI.
3. Per la nomina a PRESIDENTE dell'Associazione è necessaria una anzianità di servizio nel CONSIGLIO DIRETTIVO non inferiore a quattro anni consecutivi.
4. Al PRESIDENTE dell'Associazione spetta il compito di:
 - a) convocare il CONSIGLIO DIRETTIVO e l'ASSEMBLEA dei SOCI definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) sottoscrivere i verbali del CONSIGLIO DIRETTIVO e quelli dell'ASSEMBLEA dei SOCI, entrambe riportati in appositi registri;
 - c) accettare o meno nuove adesioni e nominare i SOCI BENEMERITI;
 - d) firmare la corrispondenza dell'Associazione;
 - e) emettere i mandati di pagamento.

Art. 15 – Il Vice Presidente, il Segretario ed i Consiglieri

1. Il VICE PRESIDENTE ha il compito di sostenere il PRESIDENTE nell'attuazione delle deliberazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO e dell'ASSEMBLEA dei SOCI; egli sostituisce il PRESIDENTE in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. Il SEGRETARIO dà esecuzione alle deliberazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO e dell'ASSEMBLEA dei SOCI, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere provvede al controllo contabile e finanziario dell'Associazione, alla riscossione delle quote associative ed ai pagamenti nonché alla tenuta di tutta la documentazione contabile. Egli provvede alla pubblicità del rendiconto economico consuntivo, nelle modalità ritenute più idonee dal CONSIGLIO DIRETTIVO a garantire la massima diffusione.
3. Ai CONSIGLIERI sono assegnati compiti di coordinamento e responsabilità specifiche in merito all'attività svolta dall'Associazione.

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio il numero minimo dei componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO (vedi Art. 12 comma 1) dovesse ridursi di massimo due unità, causa dimissioni o qualsiasi altra ragione, l'organo dirigente proseguirà il mandato fino alla prima ASSEMBLEA dei SOCI utile, in occasione della quale si procederà alla nomina dei nuovi SOCI dirigenti.
2. Qualora nel corso dell'esercizio il numero minimo dei componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO (vedi Art. 12 comma 1) dovesse ridursi più di due unità, causa dimissioni o qualsiasi altra causa, l'organo dirigente dovrà considerarsi decaduto e non più in carica. In tal caso dovrà essere immediatamente convocata l'ASSEMBLEA dei SOCI per la nomina del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal CONSIGLIO DIRETTIVO decaduto.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del PRESIDENTE, il VICE PRESIDENTE od in subordine il SEGRETARIO assume temporaneamente la guida dell'associazione fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima ASSEMBLEA dei SOCI utile.

Art. 17 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

